

correre dal 1° gennaio 1943.

Il Direttore generale sottopone la richiesta del Comune di Genova al Consiglio per le decisioni di sua competenza e perché, in caso di accoglimento, voglia determinare le condizioni dell'operazione, che potrebbero essere quelle già stabilite dal Consiglio stesso, per richieste del genere, e cioè: ammortamento delle tre bimestralità sospese e relativi interessi, in anni 5, o, al massimo - per il caso che il Comune lo richieda - nello stesso periodo della residua durata del mutuo; tasso di interesse del 7%, pari a quello del mutuo già concesso; diritto di commissione dell'1% e diritto di esame; garanzia sulla tassa di imposta fondiaria, o, in mancanza, sulle imposte di consumo. -

2°) Il Comune di La Spezia, ha richiesto la sospensione, per un triennio, a decorrere dal 1940, del pagamento della terza bimestralità dei due mutui di L. 8.000.000, e di L. 4.400.000, ciascuno, concessigli dall'Istituto rispettivamente al saggio del 6,50% e del 6%, il primo, con ammortamento in 30 anni (successivamente prolungato ad anni 46, dall'origine) ed il secondo con ammortamento in anni 25. -